



CAMERA DEI DEPUTATI

X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

Audizione AC 2577

“DDL Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici”

Roma, 14 aprile 2026

Premessa

Assoprofessioni desidera ringraziare la Commissione per l'opportunità di intervenire su un provvedimento che incide su un ambito – quello della vigilanza cooperativa – di primaria rilevanza per la trasparenza del mercato, la tutela dei soci e la corretta allocazione delle risorse economiche.

Intervengo in rappresentanza di Assoprofessioni con l'intento di offrire un contributo puntuale e costruttivo su un profilo specifico del disegno di legge, suscettibile, a nostro avviso, di un miglioramento mirato e di immediata efficacia.

Con l'obiettivo di contribuire, quindi, a una **sincera riflessione**, il presente documento intende formulare alcune **osservazioni**, nonché una **proposta emendativa** concreta, in merito ad alcune disposizioni contenute nella legge in esame oggi

Tali osservazioni e proposte nascono dall'esigenza di evidenziare alcuni profili che, a giudizio dello scrivente, presentano elementi di **criticità** sotto il profilo applicativo e di coerenza sistemica.

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org

1. Il punto oggetto di attenzione

L'articolo 4, comma 2, lettera i), nel prevedere l'istituzione di un albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati, **non contempla espressamente l'inclusione dei revisori legali iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.**

Si tratta di una scelta che merita un approfondimento, in quanto rischia di determinare un effetto non coerente con la finalità dichiarata della norma, che è quella di rafforzare e ampliare il sistema dei controlli.

2. Un profilo di incoerenza rispetto agli obiettivi della riforma

Il disegno di legge si muove, condivisibilmente, nella direzione di **potenziare l'attività di vigilanza**, anche attraverso l'ampliamento della platea dei soggetti abilitati.

Tuttavia, **l'esclusione dei revisori legali introduce una restrizione difficilmente giustificabile sotto il profilo sistematico.**

I revisori legali sono infatti i soggetti che, per definizione normativa, **svolgono attività di controllo contabile e verifica della regolarità gestionale**. Il loro percorso professionale – disciplinato dal d.lgs. n. 39/2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE – è caratterizzato da requisiti rigorosi di accesso, obblighi di formazione continua e vigilanza pubblica.

In altri termini, **si tratta di professionalità già pienamente qualificate** rispetto alle funzioni che la norma intende rafforzare.

3. Le conseguenze pratiche della formulazione attuale

La disposizione, così come attualmente formulata, rischia di produrre tre effetti concreti:

1. una **riduzione**, anziché un ampliamento, **della platea dei soggetti disponibili**;
2. una possibile **minore efficacia del sistema di vigilanza**, in un contesto in cui la domanda di controlli qualificati è in crescita;
3. una **disomogeneità tra categorie professionali**, potenzialmente rilevante anche sotto il profilo dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Si tratta di effetti che appaiono non pienamente coerenti con la ratio complessiva dell'intervento normativo.



4. Una proposta di integrazione semplice e coerente

Alla luce di tali considerazioni, **la proposta** che sottoponiamo all'attenzione della Commissione è estremamente circoscritta e **non comporta oneri aggiuntivi**, né modifiche strutturali all'impianto del disegno di legge.

Si tratta, più semplicemente, **di integrare la disposizione prevedendo espressamente l'inclusione dei revisori legali tra i soggetti iscrivibili nella sezione speciale dell'albo.**

Una simile integrazione consentirebbe di valorizzare competenze già esistenti, ampliando in modo qualificato la platea dei soggetti disponibili e rafforzando l'efficacia del sistema di vigilanza.

5. Considerazioni conclusive

Onorevoli Deputati,

La vigilanza cooperativa richiede competenze tecniche elevate, indipendenza e capacità di lettura dei dati economico-contabili.

L'esclusione dei revisori legali comporta, in assenza di una esplicita motivazione, **la rinuncia a una componente professionale che appare pienamente coerente con tali esigenze.**

L'intervento proposto è mirato, proporzionato e coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione, oltre che con l'obiettivo – condiviso – di rafforzare il sistema dei controlli.

Confidiamo pertanto che la Commissione voglia valutare favorevolmente questa integrazione, nell'ottica di rendere il provvedimento ancora più efficace e aderente alle finalità perseguite.

Di seguito, la proposta emendativa.

Articolo 4

(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici)

Emendamento

All'articolo 4, comma 2, lettera i), dopo le parole: «consulenti del lavoro» aggiungere le seguenti: «nonché i revisori legali iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»

Relazione illustrativa

L'emendamento è volto a includere, tra i soggetti ricompresi nell'albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i), i revisori legali iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

La proposta risponde a un'esigenza di coerenza con la finalità complessiva del provvedimento, che mira a rafforzare il sistema dei controlli e della vigilanza in ambito cooperativo.

In tale quadro, l'esclusione dei revisori legali determinerebbe una limitazione non pienamente giustificata, in quanto verrebbero lasciate fuori professionalità che, per formazione, requisiti di accesso, obblighi di aggiornamento e vigilanza pubblica, risultano già qualificate nello svolgimento di attività di controllo contabile e verifica della regolarità gestionale.

L'intervento ha carattere puntuale e non modifica l'impianto della disposizione, ma si limita a valorizzare competenze già esistenti, ampliando in modo qualificato la platea dei soggetti abilitati e contribuendo, così, a rendere più efficace il sistema di vigilanza.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è coerente con i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Ringraziando per l'opportunità di poter intervenire in audizione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Dott. Roberto Falcone
Segretario Generale

Prof. Giorgio Berloff
Presidente

Confederazione iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy – Legge 4/2013

Sede: Via Sergio I, 32 00165 Roma - Tel. 06.6371274 – 335/5792592

Presidenza Nazionale

segretariogenerale@assoprofessioni.org

certificata@pec.assoprofessioni.org